

Una delle mosse più note del gioco degli scacchi è l'arrocco di torre e di re: la sequenza che fa prendere nella scacchiera il posto dell'una dall'altro.

Sono stati scritti fiumi d'inchiostro sulle utilità di una tale strategia che, *mutatis mutandis*, s'è più volte cercato di tentare in sede di pianificazione territoriale primaria (farmacia) e secondaria (dispensario permanente) del servizio farmaceutico. Questo non già per la logica dell'arrocco, che invece si presterebbe a risolvere molti problemi di territorializzazione del servizio nei Comuni rurali ove l'unica farmacia è spesso ubicata in un capoluogo che si sta spopolando per migrazione verso una frazione sprovvista di una benché minima struttura farmaceutica ovvero in una frazione ove è stato chiuso un dispensario farmaceutico preesistente alla normativa di riordino del servizio farmaceutico, ma per la portata della "novella" che ora lo ricollega alla presenza di una sede farmaceutica già istituita ma vacante (articolo 6, Legge n. 362/1991). In questi casi il semplice spostamento della farmacia nella frazione e la contestuale istituzione di un dispensario farmaceutico (se non già istituito in precedenza e mantenuto in vita *praeter legem*) nel capoluogo in cui è/era aperta la farmacia potrebbe dare una soluzione alle esigenze del servizio farmaceutico locale, ma vi osta la lettera della citata normativa che può essere fatta valere in senso oppositivo dalle amministrazioni interessate, per non dire da parte dei titolari delle farmacie limitrofe che sono (di fatto) i beneficiari del mantenimento dello *status quo*.

DIFFICOLTÀ OGGETTIVE E COMPROVATE

Alla situazione ha posto rimedio la giurisprudenza attraverso un'interpretazione evolutiva di una tale normativa *jussu tractatum* (articoli 32 e 41 Costituzione), cui sono seguiti i primi provvedimenti amministrativi in tal senso. Ciò senza il ricorso alla introduzione di normative regionali di supporto, quali la previsione delle "proiezioni farmaceutiche" in luogo dei dispensari far-



La logica dell'arrocco

maceutici (che, se mai produttivi in termini reddituali, possono essere trasformati in farmacie, assegnate - virtuosamente - a un farmacista "indicato" dal titolare della farmacia madre, cui afferiva il dispensario farmaceutico redditizio trasformato in farmacia: arti-

colo 17-ter, Legge regionale Toscana n. 16/2000 introdotto dall'articolo 7, Legge regionale Toscana n. 36/2007). La giurisprudenza, si diceva, ha ritenuto possibile l'istituzione di un dispensario farmaceutico indipendentemente dalla previsione di una sede far-



maceutica già istituita ma vacante in quanto «una più mediata lettura della disposizione di cui all'articolo 1 della Legge n. 221/1968, come sostituito dall'articolo 6 della Legge n. 362/1991 (che condiziona l'istituzione di un dispensario farmaceutico dalla ricorrenza dei due presupposti: una sede farmaceutica prevista in pianta organica e la farmacia non ancora aperta in detta sede), alla luce dei principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/1996, fa ritenere che le Regioni (e le Province, se a ciò delegate) siano vincolate alla istituzione ed apertura di dispensari farmaceutici, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale riguardo al servizio farmaceutico (anche) al di fuori dell'ipotesi predetta, ma per i soli centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la

La giurisprudenza ha ritenuto possibile l'istituzione di un dispensario farmaceutico indipendentemente dalla previsione di una sede farmaceutica già istituita ma vacante

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

manca di assistenza farmaceutica in loco e l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la farmacia ubicata in un'altra località: ciò tenuto anche conto che il dispensario farmaceutico non è una nuova farmacia, ma un accessorio di una farmacia ("madre": ndr) già aperta in un'altra località, e che è necessaria la sua istituzione, al fine d'apprestare un'assistenza farmaceutica celere ed essenziale a cittadini che non hanno la possibilità di usufruire di un completo servizio farmaceutico: così che, riguardando la questione da tale angolo visuale, non pare possa essere messo in dubbio che l'istituzione di dispensari farmaceutici serva unicamente a garantire la copertura di un servizio di interesse pubblico in tutto il territorio nazionale e conseguentemente a contribuire anch'essa ad innalzare il livello di tutela della salute dei cittadini» (Tar Emilia Romagna, Parma, 15 marzo 2004, n. 744).

UNA FORZATURA GIÀ AVVALORATA

La prassi amministrativa è andata oltre nel ritenere che fosse possibile il trasferimento della farmacia istituita nel capoluogo di un Comune montano (la cui popolazione era scesa a 198 abitanti!) in una frazione posta al fondo valle (distante una decina di chilometri), a condizione che nel capoluogo fosse istituito un dispensario farmaceutico. La concertazione tra le due diverse autorità amministrative competenti in materia di istituzione dei dispensari farmaceutici (nella fattispecie: la Provincia, a norma della Legge regionale Emilia Romagna n. 3/1999) e in materia di trasferimento

delle farmacie nell'ambito della propria sede (nella fattispecie: il Sindaco, a norma della Legge regionale Emilia Romagna n. 3/1999) ha consentito l'adozione dei due provvedimenti reciprocamente condizionati. Il Sindaco ha autorizzato il trasferimento della farmacia a condizione che fosse istituito il dispensario farmaceutico.

La Provincia ha istituito il dispensario farmaceutico e l'ha assegnato al titolare della farmacia (divenuta "madre"). Il Sindaco ha poi autorizzato l'apertura della farmacia trasferita nella frazione e l'apertura del dispensario farmaceutico istituito nel capoluogo.

Una forzatura? Certamente agli occhi dei titolari delle farmacie limitrofe ubicate nello stesso bacino d'utenza che, se mai superato l'ostacolo della legittimazione a una loro impugnativa, troveranno, in via principale, quello della interpretazione *jussu constitutionis* dell'articolo 6 della Legge n. 362/1991 ovvero, in subordine, quello della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale di tale "novella" normativa, se mai interpretata in senso restrittivo, per violazione degli articoli 32 (principio di tutela della salute), dell'articolo 41 (principio di libertà economica finalizzata all'utilità generale) e dell'articolo 97 (principio di ragionevolezza) della Costituzione. Non c'è che dire, tenuto anche conto che una tale "forzatura" è già stata avvalorata in un altro precedente e che il giudice amministrativo non si è nemmeno posto il problema dell'interpretazione letterale della normativa *de qua* (Consiglio di Stato, Sez.V, 28 dicembre 2007, n. 6720)!